



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Approvazione schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 tra la Regione Calabria e la Regione Lombardia per la realizzazione del Progetto di collaborazione interregionale per la riorganizzazione della rete di Pronto Soccorso.

Codice Proposta: 71005

N°. 51 DEL 13/03/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 7 -assistenza territoriale – salute nelle carceri – sistema delle emergenze-urgenze

Dott. LUCIA FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento

Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato sub-commissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'Ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario Dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15 che disciplina gli «Accordi fra pubbliche amministrazioni» e attribuisce alle Amministrazioni Pubbliche la facoltà di concludere tra loro accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
- il D.M. 23 maggio 2022 n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";
- il DCA n. 162 del 18/11/2022 avente ad oggetto "Approvazione Programma Operativo 2022-2025 predisposto ai sensi dell'articolo 2 comma 88, della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i." con il quale è stato approvato il Programma Operativo 2022- 2025;
- il DCA n. 78 del 26/03/2024col quale è stato approvato il Documento di Riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti;
- il DCA n. 360 del 20/11/2024 avente ad oggetto "DCA n.78/2024 "Nuovo documento di Riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti - Presa d'atto parere Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del D.M. 70/2015";

CONSIDERATO che:

- il Pronto Soccorso, così come l'Osservazione Breve Intensiva (OBI) e la Medicina d'Urgenza sono componenti principali del sistema di emergenza-urgenza e rappresentano il principale punto di riferimento per la popolazione in caso di bisogni sanitari urgenti, garantendo l'accesso alle cure secondo criteri di priorità ed equità. Nella rete di offerta dei servizi sanitari, il Pronto Soccorso svolge un ruolo centrale nella gestione delle condizioni di elevata gravità (ad esempio, infarto, traumi, sepsi, ictus,

ecc.), fungendo al contempo da snodo cruciale tra l'ospedale e il territorio.

DATO ATTO che:

- al fine di perseguire obiettivi di efficacia efficienza, ed economicità delle politiche sanitarie, a garanzia della tutela della salute dei cittadini, la Regione Calabria con nota Prot. n.557856 del 05/09/2024, in atti, ha proposto alla Regione Lombardia di avviare un percorso di collaborazione in ambito sanitario, volto a riorganizzare ed ottimizzare la rete di Pronto Soccorso, ad avviare programmi di formazione mirata ed aggiornamento professionale al fine di migliorare le competenze specifiche nella gestione dell'emergenza urgenza, e, infine, a potenziare le strutture intermedie in modo da ridurre il sovraffollamento dei pronto soccorsi e da migliorare la gestione ed il flusso dei pazienti meno gravi;
- la Regione Lombardia con pec del 19.09.24, in atti, ha comunicato di essere pronta a definire insieme alla Regione Calabria i dettagli operativi per avviare l'anzidetto percorso di collaborazione, anche attraverso la messa a disposizione di personale altamente qualificato proveniente dal Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, riconosciuto per l'eccellenza nella gestione dell'emergenza;

PRECISATO che il rapporto di collaborazione è finalizzato all'esercizio coordinato delle funzioni istituzionali delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L. 241/1990 e garantisce l'effettiva partecipazione delle stesse allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa;

RITENUTO, pertanto:

- approvare lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, finalizzato a conseguire il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra la Regione Lombardia e la Regione Calabria e precisamente per la realizzazione del Progetto di collaborazione interregionale per la riorganizzazione della rete di Pronto Soccorso attraverso un contributo metodologico di alto livello, basato sulle buone pratiche reciproche e sullo scambio di esperienze e competenze con il personale sanitario calabrese;
- di demandare la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione al Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare;

STABILITO CHE:

- è individuato, quale soggetto attuatore degli ambiti d'intervento dell'accordo di collaborazione allegato, il Dipartimento Salute e Welfare;
- il soggetto attuatore individuato regolerà, unitamente ai soggetti attuatori individuati da Regione Lombardia, le modalità operative ed i reciproci impegni attraverso specifici accordi da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, secondo le modalità decise dalle rispettive amministrazioni;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la correttezza del presente atto;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI APPROVARE lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, finalizzato a conseguire il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra la Regione Lombardia e la Regione Calabria e precisamente per la realizzazione del Progetto di collaborazione interregionale per la riorganizzazione della rete di Pronto Soccorso attraverso un contributo metodologico di alto livello, basato sulle buone pratiche reciproche e sullo scambio di esperienze e competenze con il personale sanitario calabrese;

DI DEMANDARE la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione al Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare;

DI STABILIRE che è individuato, quale soggetto attuatore degli ambiti d'intervento dell'accordo di collaborazione allegato, il Dipartimento Salute e Welfare;

DI STABILIRE che il soggetto attuatore individuato regolerà, unitamente ai soggetti attuatori individuati da Regione Lombardia, le modalità operative ed i reciproci impegni attraverso specifici accordi da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, secondo le modalità decise dalle rispettive amministrazioni;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento "Salute e Welfare" per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 8 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 7 -ASSISTENZA TERRITORIALE – SALUTE NELLE CARCERI – SISTEMA DELLE
EMERGENZE-URGENZE

Il responsabile del procedimento.)

FRANCESCO LUCIA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 7 -assistenza territoriale –
salute nelle carceri – sistema delle emergenze-
urgenze*

LUCIA FRANCESCO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

ACCORDO AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di collaborazione interregionale per la riorganizzazione della rete di Pronto Soccorso»

TRA

Regione Lombardia, con sede legale a Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella sua qualità di _____ della Regione

E

Regione Calabria, con sede legale in _____, _____ n. ____, C.F. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, _____ n.____, nella sua qualità di _____ della Regione

(a seguire, congiuntamente denominati anche come le «Parti»)

PREMESSO CHE

- nell'ambito dei propri obiettivi di risanamento previsti dal piano di rientro, Regione Calabria ha interesse nel confronto con pratiche sviluppate in Regione Lombardia nell'ambito della gestione dell'emergenza, dalle politiche di governo e controllo del sistema sanitario;
- entrambe le Regioni hanno sviluppato competenze proprie nei settori della gestione dell'emergenza, che hanno interesse a condividere;
- si ritiene utile valorizzare le rispettive esperienze, attraverso una fattiva collaborazione/confronto, al fine di perseguire obiettivi di efficacia efficienza, ed economicità delle politiche sanitarie, con lo scopo primario di garantire la tutela della salute dei cittadini della Regione Calabria e della Regione Lombardia

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, di cui le Parti condividono e accettano i contenuti con riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione e al coordinamento delle relative attività, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, delle attività da esse previste, ognuna per quanto di propria pertinenza.

Articolo 2

(Oggetto)

Il presente Accordo ha per oggetto il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra la Regione Lombardia e la Regione Calabria, su temi sanitari di comune interesse nell'ambito dell'emergenza-urgenza, in particolar modo nell'ambito della riorganizzazione della rete di Pronto Soccorso, da realizzarsi attraverso una sinergica azione che miri alla promozione di iniziative comuni volte alla valorizzazione e alla tutela della salute, quale bene primario costituzionalmente garantito, nonché alla revisione e qualificazione della spesa sanitaria.

Articolo 3

(Ambiti d'intervento)

Regione Calabria ha interesse a confrontarsi con Regione Lombardia riguardo ai temi di seguito riportati:

1. revisione e ottimizzazione della rete di pronto soccorso e dei servizi di medicina di emergenza-urgenza, anche attraverso le attività di implementazione del pronto soccorso, e la definizione di criteri organizzativi e operativi volti a garantire la qualità del flusso ai servizi di emergenza-urgenza;

2. potenziamento delle Centrali Operative Regionali Territoriali (COT) nell'ambito di Urgenza-Emergenza, in modo da migliorare la gestione ed il flusso dei pazienti meno gravi ovvero dei codici verdi e gialli, facilitando la dimissione rapida o il trasferimento in strutture specializzate ed idonee per i casi specifici;
3. condivisione di linee guida dei programmi di formazione per il personale medico e paramedico, al fine di uniformare le competenze operative dei Medici di Emergenza e Urgenza (MEU) secondo i modelli organizzativi adottati in Lombardia, a norma nazionale ed EU, anche attraverso la realizzazione di specifici corsi di formazione;
4. attività formative a favore di tutte le figure professionali coinvolte, anche utilizzando strumenti e metodiche innovative ed allo scambio di buone prassi in ambito esperienziale e di qualifica del personale del sistema sanitario;
5. altre eventuali attività complementari e/o connesse ai punti precedenti.

Le Regioni Calabria e Lombardia si impegnano a condividere i propri programmi, le buone prassi e le proprie esperienze relativi agli ambiti sopra indicati.

Le Parti, di comune accordo, potranno modificare/integrare gli ambiti d'intervento ogni qualvolta lo riterranno necessario.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento)

Regione Lombardia individua, sin da ora, quali propri soggetti attuatori degli ambiti d'intervento sopra elencati l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, riconosciuto per l'eccellenza nella gestione di patologie altamente complesse grazie alle competenze sull'emergenza e sul trauma e ad un approccio multidisciplinare, e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – AREU.

Regione Calabria individua, sin da ora, quale proprio soggetto attuatore degli ambiti d'intervento sopra elencati il Dipartimento Salute e Welfare della Regione stessa.

I soggetti attuatori regoleranno le modalità operative e i reciproci impegni per assicurare l'esecuzione del presente atto, attraverso specifici accordi da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, secondo le modalità decise dalle rispettive amministrazioni.

Le collaborazioni tra i soggetti attuatori dovranno in particolare assicurare:

- il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative promosse;
- la collaborazione nei diversi ambiti di intervento, che sarà effettuata d'intesa tra le Parti ovvero tra i soggetti che verranno all'uopo dalle Parti stesse appositamente individuati;
- la scelta delle misure di informazione e comunicazione da adottare, con particolare riferimento all'utilizzo dei loghi istituzionali delle Parti e di tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti.

Le Parti si impegnano, altresì, a redigere una relazione annuale sulle attività poste in essere.

Articolo 5

(Responsabili dell'Accordo e Referenti)

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nell' Accordo, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile, qui di seguito indicato, giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti:

- per Regione Calabria: Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare;
- per Regione Lombardia: Direttore Generale del Direzione Generale Welfare.

Le Parti, di comune accordo, individuano nel Direttore Generale dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, nel Direttore Generale di AREU Lombardia e nel Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, i Referenti per l'esecuzione ed il corretto svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Articolo 6

(Disposizioni economiche)

I rimborsi delle spese sostenute e documentate nell'ambito della collaborazione in parola ed in conformità a quanto prescritto dalla vigente legislazione, verranno successivamente disciplinati dagli specifici accordi tra i soggetti attuatori di cui all'art. 4.

Articolo 7

(Durata)

Il presente Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà la durata di due anni, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso.

Le Parti, d'intesa, potranno apportare modifiche/integrazioni con le stesse modalità di approvazione del presente atto.

Alla scadenza del termine convenuto, le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente Accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della attività di cui al presente Accordo, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le Parti, o i soggetti dalle stesse individuate, rilevassero la necessità per alcuni dei predetti ambiti di intervento, di regolamentare ulteriori aspetti non disciplinati nel presente Accordo, è fatta salva la possibilità di stipulare successivi e autonomi atti attuativi.

per la Regione Lombardia

Il

Dott.

per la Regione Calabria

Il

Dott.
